



# COMUNE DI CAPACCIO

(Provincia di Salerno)

24

## COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 45 del 28/06/2001

OGGETTO: Dlgs. 31/03/1998, n. 114 - L.R. 07/01/2000, n. 1 - Regolamento Commercio su Aree Pubbliche - Approvazione.....

L'anno duemilauno il giorno ventotto del mese di giugno alle ore 20.00 nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Capaccio. Alla prima convocazione in sessione ordinaria, è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Consiglieri	Presenti	Assenti	Consiglieri	Presenti	Assenti
MARINO Pasquale	SI		VALLETTA Angelo	SI	
MALLAMACI Vincenzo	SI		GRANDAZZO M. Antonietta	SI	
SERRONE Vincenzo		SI	PAOLILLO Maurizio	SI	
TARALLO L. Gerardo		SI	DI RISO Vincenzo	SI	
VOZA Carmine	SI		MONZO Giovanni	SI	
MAZZA Pasquale	SI		SCARIATI Giovanni		SI
DI LASCIO Domenico	SI		NESE D. Antonio		SI
BARLOTTI Nunziante		SI	RICCI Angelo		SI
PACE Angela	SI		TADDEO G. Antonio		SI
CETTA Pasquale	SI		GNAZZO Mauro	SI	
SICA Vincenzo		SI			

Sono presenti gli assessori:  
RAGNI, MONTEFUSCO, REGA, ORLOTTI

Consiglieri

Presenti n. 13

Assenti n. 8

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. Dott. Vincenzo Mallamaci nella sua qualità di Presidente del Consiglio

Assiste il Segretario Generale dr. Pasquale Silenzio.  
La seduta è pubblica

Su proposta dell'Assessorato al Commercio;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO

- che l'art. 6 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, di riforma della disciplina relativa al settore del Commercio, rinviava alle regioni l'obbligo di definire gli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali e di fissare i criteri di programmazione urbanistica riferiti allo stesso settore;
- che, in attuazione del citato decreto legislativo, la Regione Campania ha approvato la legge regionale n. 1 del 7/01/2000: "Direttive regionali in materia di distribuzione commerciale", pubblicata sul B.U.R.C. del 10/01/2000;
- che gli artt. 13 -14 - 15 e 16 della citata legge regionale n. 1/2000 definiscono gli adempimenti da porre in essere da parte dei Comuni per l'adeguamento degli strumenti urbanistici generali ed attuativi e i regolamenti di polizia locale, per la conseguenziale adozione degli atti regolamentari propri in materia di commercio, nonché i criteri cui attenersi nella redazione di tali atti;
- che tali adempimenti si sostanziano nella redazione ed adozione dei seguenti atti regolamentari:

Regolamento del Commercio su Aree Pubbliche;

Regolamento di Polizia Urbana;

Strumento integrato di intervento per l'apparato distributivo, costituente il piano di strumento integrato del P.R.G.;

- che l'incarico per la realizzazione degli adempimenti suindicati è stato conferito alla ditta "SELENE Service S.r.l." - associata ASMEZ -;
- che la ditta "SELENE Service S.r.l.", in collaborazione con i competenti Uffici comunali e secondo le indicazioni dell'Amministrazione, ha provveduto ad assolvere l'incarico ed ha consegnato gli atti suindicati;
- che, per quanto attiene lo Strumento integrato di intervento per l'apparato distributivo, esso è stato redatto in conformità al vigente P.R.G. ed alle relative norme di attuazione;
- che, secondo quanto previsto al comma 2 dell'art. 13 della L.R. n. 1/2000, è stato acquisito il parere obbligatorio, ma non vincolante delle Associazioni dei consumatori e delle imprese del commercio, il cui verbale si allega in copia quale parte integrante;
- Visto l'allegato schema di "Regolamento del Commercio su Aree Pubbliche";
- Visto il parere della competente VI Commissione consiliare, allegato in copia;
- Acquisiti i pareri tecnici di cui all'art. 49 del T.U. n. 267/2000.;
- Ritenuto, quindi, di approvare gli atti suindicati, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale e debitamente vistati dai Responsabili dei Servizi;
- Proceduto alla votazione, resa per appello nominale, che ha dato il seguente risultato proclamato dal Presidente: Consiglieri presenti n. 13 - astenuti nessuno - votanti n. 13 - voti favorevoli n. 13 - voti contrari nessuno:

### DELIBERA

1. la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- a) di approvare, come approva, l'allegato "Regolamento del Commercio su Aree Pubbliche", adottato in ossequio a quanto previsto dalla normativa contenuta nel D.Lgs. n. 114/98 e L.R. n. 1/2000.
- 2) Con separata votazione, resa per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato proclamato dal Presidente: Consiglieri presenti n. 13 - Astenuti nessuno - Votanti n. 13 - Voti favorevoli n. 13 - la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to dott. Vincenzo Mallamaci

F.to Pasquale Silenzio

E' copia conforme all'originale.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Li

### ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna, ai sensi dell'art. 124, c. 1, del Dlgs 267/2000.

Li 03 LUG. 2001

F.to

IL SEGRETARIO  
dr. Pasquale Silenzio

### ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva

in data 03 LUG. 2001

- ai sensi dell'art.134, comma 3, Dlgs 267/2000.  
 ai sensi dell'art.134, comma 4, Dlgs 267/2000.

Li 03 LUG. 2001

F.to

IL SEGRETARIO  
IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Pasquale Silenzio)

### EVENTUALE RICHIESTA DI CONTROLLO

La presente deliberazione viene inviata al controllo;

ai sensi dell'art. 134, comma 1, del Dlgs 267/2000.

essendone pervenuta richiesta, ai sensi dell'art. 134, comma 2, del Dlgs 267/2000.

Li 03 LUG. 2001

F.to

IL SEGRETARIO  
IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Pasquale Silenzio)

### ESITO CONTROLLO ED ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- in data ..... per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 1, del Dlgs 267/2000;
- in data ..... non essendo stati riscontrati vizi di legittimità dal C.R.C. prot. n. .... ;
- in data ..... per la decorrenza dei termini di cui all'art. 127, comma 2, del Dlgs 267/2000;
- in data ..... perché confermata dal Consiglio, ai sensi dell'art. 127, comma 2, del Dlgs 267/2000 con atto n. .... ;
- 

li

F.to

IL SEGRETARIO



**COMUNE DI CAPACCIO**  
*Provincia di Salerno*

REGOLAMENTO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE  
ART. 13 L.R. 1/2000

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized first name and a second name or surname, located in the bottom right corner of the page.

# INDICE

<b>TITOLO I - NORME GENERALI</b>	2
ART.1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO	2
ART.2 PLANIMETRIE	2
ART.3 SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DI VENDITA	2
ART.4 ACCESSO E SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA	2
ART.5 RISPETTO DEI LIMITI DI POSTEGGIO	2
ART.6 ESPOSIZIONE DEI PREZZI	2
ART.7 TRASMISSIONE DELLA CONCESSIONE DEI POSTEGGI	2
<b>TITOLO II - MERCATI</b>	3
ART.8 DEFINIZIONE	3
ART.9 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI MERCATO	3
ART.10 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO	3
ART.11 CARATTERISTICHE DEL MERCATO	3
ART.12 DESCRIZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE	3
ART.13 ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI DISPONIBILI	3
ART.14 CONTRATTO DI CONCESSIONE	4
ART.15 RUOLINO DI MERCATO	4
ART.16 MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI E DISPONIBILI NON ANCORA OGGETTO DI BANDO	4
ART.17 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	4
ART.18 SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE	4
ART.19 DECADENZA DELLA CONCESSIONE	5
ART.20 REVOCA DELLA CONCESSIONE	5
ART.21 RINUNCIA DELL'ATTO DI CONCESSIONE	5
ART.22 ACCESSO E SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA NELL'AREA MERCATALE	5
ART.23 SOSTITUZIONE TEMPORANEA	5
ART.24 SCAMBIO DI POSTEGGI	5
ART.25 COLTIVATORI DIRETTI E POSTEGGI LORO RISERVATI	5
ART.26 Pianta e RUOLINO DEL MERCATO	6
ART.27 DIVIETI E CARATTERISTICHE DELLE ATTREZZATURE	6
ART.28 MERCATI STRAORDINARI	6
ART.29 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI MERCATO STRAORDINARIO	6
ART.30 MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI	6
<b>TITOLO III - FIERE</b>	6
ART.31 DEFINIZIONE	6
ART.32 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE	6
ART.33 ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI DISPONIBILI	6
<b>TITOLO IV - COMMERCIO ITINERANTE</b>	7
ART.34 DEFINIZIONE	7
ART.35 ZONE INTERDETTE AL COMMERCIO ITINERANTE	7
ART.36 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO ITINERANTE	7
<b>TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI</b>	7
ART.37 RISPETTO DELLA NORMATIVA IGIENICO SANITARIA	7
ART.38 SANZIONI	7
ART.39 AGGIORNAMENTI DEL REGOLAMENTO	7
ART.40 MODIFICHE AL REGOLAMENTO	7

## TITOLO I - NORME GENERALI

### Art.1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dell'esercizio del commercio su aree pubbliche, comprese quelle demaniali e private, delle quali il comune di Capaccio abbia la disponibilità.
2. Secondo quanto disposto dal D.Lgs. 114/198, si intende per commercio su aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio, e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, attrezzate o meno, coperte o scoperte, a posto fisso o itinerante.

### Art.2 Planimetrie

La localizzazione, la configurazione e l'articolazione delle aree di mercato è rappresentata dalle piante planimetriche di cui all'allegato con la specifica indicazione di ogni singolo posteggio, delle aree destinate alla circolazione pedonale, veicolare e alla ubicazione dei parcheggi e della eventuale viabilità di servizio esterna.

### Art.3 Sospensione delle attività di vendita

1. L'eventuale sospensione per rilevanti motivi di carattere igienico-sanitario può riguardare esclusivamente il settore alimentare, consentendo che il settore non alimentare possa continuare normalmente l'attività.
2. La sospensione ad horas, invece, può essere disposta dal Sindaco nel caso di comprovate esigenze di ordine pubblico o in caso di calamità.

### Art.4 Accesso e sistemazione delle attrezzature di vendita

1. Gli operatori titolari di posteggio possono accedere all'area del mercato, durante le giornate stabilite dall'Art. 10, al massimo due ore prima dell'inizio delle operazioni di vendita.
2. In occasioni particolari (Festività Natalizie, Pasquali, Santo Patrono, ecc.), e su richiesta delle Organizzazioni di Categoria, potrà essere disposto la protrazione dell'orario di vendita, nel rispetto della normativa vigente.
3. Il posteggio deve essere lasciato entro un'ora dopo il termine fissato per la chiusura delle vendite, libero da ingombri e da rifiuti.

### Art.5 Rispetto dei limiti di posteggio


I titolari di posteggi non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, nè occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni, eventualmente attrezzati, riservati alla sosta o al transito pedonale, nè ostruire gli ingressi e le vie di fuga.

### Art.6 Esposizione dei prezzi

I prodotti esposti sui banchi, per la vendita al dettaglio, ovunque collocati, debbono indicare, ai sensi dell'Art.14 del Decreto Legislativo 114/198, in modo chiaro e leggibile, il prezzo di vendita al pubblico mediante l'uso di cartelli o altre modalità idonee allo scopo.

### Art.7 Trasmissione della concessione dei posteggi

1. Il trasferimento in proprietà o in gestione dell'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e delle relative autorizzazioni, può avvenire per cause di morte o per atto tra vivi, da parte del titolare ad altro soggetto in possesso dei requisiti previsti dall'Art.5 del Decreto Legislativo 114/98.
2. La comunicazione di subingresso deve essere presentata, pena la decadenza, entro 180 giorni dall'atto di cessione o di affidamento in gestione dell'attività, o dall'atto luttuoso, a cura degli eredi.



3. Il termine per la comunicazione di subingresso di cui al comma precedente, può essere prorogato di ulteriori trenta giorni in caso di comprovata necessità.
4. Al subentrante per causa di morte, è concessa la facoltà di esercitare l'attività temporaneamente, fino all'avvenuta regolarizzazione prescritta dal comma 2 del presente articolo.

## TITOLO II - MERCATI

### Art.8 Definizione

1. Per Aree Pubbliche si intendono le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
2. Per posteggio, la parte di area pubblica o di area privata della quale il comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
3. Per mercato si intende la concentrazione di una pluralità di posteggi compresi quelli concessi a produttori diretti, ubicati su spazio pubblico o privato appositamente attrezzato o meno, per la vendita al dettaglio di merci varie;
4. La vendita delle merci deve svolgersi nei giorni e con le modalità indicate al presente regolamento;
5. Per fiera, si intende la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.

### Art.9 Individuazione delle aree di mercato

1. Sono individuate come aree di mercato le zone di:
  - > Capaccio Scalo - Piazzale Rigamonti
  - > Capaccio capoluogo - Corso V. Emanuele
2. Le aree di mercato di cui al comma 1, sono istituite con deliberazione del Consiglio Comunale n. 173 del 28/12/1995

### Art.10 Modalità di svolgimento

1. I mercati hanno luogo nei giorni di
  - ~ Giovedì (ogni settimana) dalle ore 07,30 alle ore 13,30 in Capaccio scalo (Piazzale Rigamonti)
  - ~ Venerdì (ogni settimana) dalle ore 07,30 alle ore 13,30 in Capaccio capoluogo (Via Vittorio Emanuele)
2. Nelle circostanze in cui uno dei giorni stabiliti per lo svolgimento del mercato venga a coincidere con una festività, il Sindaco potrà consentire le attività del mercato nella stessa giornata o fissare un diverso giorno, [sentite le organizzazioni rappresentative degli operatori su aree pubbliche nazionalmente riconosciute].

### Art.11 Caratteristiche del mercato

1. La superficie complessiva delle aree mercatali di cui all'Art.9 del presente regolamento è di mq. 6.704
2. La superficie complessiva dei posteggi del mercato di Capaccio capoluogo è di mq. 680
3. La superficie complessiva dei posteggi del mercato di Capaccio scalo è di mq. 6.024

### Art.12 Descrizione della circolazione veicolare e pedonale

1. L'area di mercato indicata all'Art.9 viene interdetta alla circolazione veicolare per tutta la durata del mercato, compreso il tempo necessario alle operazioni di accesso ed alle operazioni di sgombero. Rimane comunque consentito l'accesso ai mezzi dei concessionari, lì dove possibile e nel rispetto di quanto indicato nel presente regolamento.
2. Il comando dei Vigili Urbani provvede ad assicurare il rispetto di quanto stabilito al comma 1.

### Art.13 Assegnazione dei posteggi disponibili

1. La concessione dei posteggi ha validità decennale, e può essere tacitamente rinnovata.
2. L'assegnazione dei posteggi disponibili avviene mediante bando di gara.
3. L'assegnazione dei posteggi è effettuata secondo i seguenti criteri di priorità:

a) richiesta di posteggio aggiuntivo inoltrata da parte di soggetti già titolari di autorizzazione di tipo A

all'esercizio del commercio su aree pubbliche, a condizione che il numero complessivo dei posteggi non sia superiore alle sette unità;

b) maggior numero di presenze nel mercato oggetto del bando;

c) maggiore anzianità in termini di rilascio dell'autorizzazione amministrativa;

d) maggiore anzianità in termini di esercizio ininterrotto dell'attività, così come risulta dall'iscrizione al registro delle imprese;

e) numero familiari a carico;

f) anzianità del richiedente;

g) presenza nel nucleo familiare di portatore di handicap.

#### Art.14 Contratto di concessione

1. La concessione ha validità decennale.
2. Il concessionario è tenuto a sottoscrivere il contratto convenzionale soggetto a registrazione a norma di Legge.
3. Il contratto può essere tacitamente rinnovato, salvo che: il Consiglio comunale, con apposita e motivata deliberazione, disponga di non procedere al rinnovo dei posteggi nell'area del mercato indicato, dando preavviso agli operatori almeno sei mesi prima del termine dei dieci anni.

#### Art.15 Ruolino di mercato

1. Allo scopo di garantire la gestione del mercato, il personale incaricato procede alla rilevazione giornaliera delle presenze riportandole nell'apposito ruolino di mercato.
2. Il numero di presenze è attestato dal Sindaco o da un suo delegato prima dell'effettuazione di ogni mercato, tramite la certificazione di un estratto riassuntivo del registro delle presenze.

#### Art.16 Modalità di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati e disponibili non ancora oggetto di bando

1. Il posteggio temporaneamente non occupato dal concessionario, la cui assenza è riportata nel ruolino di mercato, è assegnato per la durata di non utilizzazione agli esercenti che ne fanno richiesta (*spuntisti*).
2. Gli spuntisti devono essere titolari di Autorizzazione Amministrativa per l'esercizio delle attività di cui all'art.28 comma 1 lett. A) e B) del Decreto Legislativo 114/98.
3. Gli spuntisti sono tenuti al pagamento dei tributi dovuti relativamente ai giorni della concessione.
4. Hanno titolo di precedenza, ai sensi dell'Art.28 comma 11 del Decreto Legislativo 114/98, coloro che hanno il più alto numero di presenze.
5. Le presenze giornaliere degli assegnatari vengono rilevate nell'apposito ruolino di punta a mezzo procedimenti manuali o informatici.
6. Fra coloro che non possono documentare il numero di presenze, ha precedenza chi ha iniziato prima l'attività. La priorità viene desunta dalla data indicata nel certificato di iscrizione al registro delle Imprese, che deve essere presentato a cura del richiedente l'assegnazione temporanea, qualora intenda far valere il titolo di priorità.
7. All'assegnazione temporanea procede, il personale dell'Ufficio Comunale, munito di pianta planimetrica del mercato che mostra le disponibilità giornaliera. Lo stesso Ufficio provvede al rilascio del permesso giornaliero ed alla sua trasmissione all'Ufficio del settore Aree Pubbliche per l'applicazione del canone di concessione.

#### Art.17 Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto al pagamento dei tributi dovuti secondo le modalità stabilite dalla L.R.112000, e da tutte le altre disposizioni in materia.
2. Il concessionario è tenuto al pagamento del canone di concessione del posteggio, determinate dall'Amministrazione Comunale sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

#### Art.18 Sospensione della concessione

il Sindaco può disporre la sospensione della concessione, secondo quanto disposto dall'Art.29 comma 3 del D.Lgs.1/198, per un periodo di tempo non superiore a venti giorni.



### Art.19 Decadenza della concessione

1. Il titolare di concessione di posteggio decade dalla stessa a seguito della violazione delle norme dell'esercizio dell'attività contenute all'Art.29 del Decreto Legislativo 114/98 e successivi regolamenti.
2. Il titolare di concessione di posteggio decade, altresì, qualora non utilizzi il posteggio per un periodo di tempo complessivamente superiore a quattro mesi in un anno solare, salvo il caso in cui il mancato utilizzo dipenda da malattia, gravidanza, servizio militare, ferie comunicate all'Ufficio Settore Aree Pubbliche, con apposita certificazione, ai sensi dell'Art.29 comma 4 lettera B) del Decreto Legislativo 114/98.
3. La decadenza viene comunicata immediatamente all'interessato, nel rispetto della procedura prevista dalla L.241190.

### Art.20 Revoca della concessione

1. Il sindaco può revocare la concessione del posteggio in caso di eliminazione dello stesso, per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune.
2. Qualora sia revocata la concessione del posteggio per motivi di cui al comma 1, l'operatore ha diritto ad ottenere un altro posteggio nell'area del mercato stesso, individuato secondo i seguenti criteri di priorità:
  - a) Nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati, sempreché per lo stesso posteggio non sia stata presentata domanda di autorizzazione;
  - b) Nell'ambito dell'area di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, dato atto che in tal caso non viene modificato il dimensionamento complessivo del mercato e il numero dei posteggi in esso previsti;
  - c) In ogni caso, ove possibile, si terrà conto delle scelte dell'operatore.

### Art.21 Rinuncia dell'atto di concessione

L'Amministrazione Comunale, in caso di rinuncia di posteggi da parte degli operatori, assegna i posteggi resisi disponibili, agli operatori aventi titolo o alle eventuali riserve degli idonei, secondo l'ordine della relativa graduatoria.

### Art.22 Accesso e sistemazione delle attrezzature di vendita nell'area mercatale

1. L'operatore è tenuto ad essere presente nell'area di mercato almeno mezz'ora prima dell'orario indicato per l'inizio delle operazioni di vendita.
2. Qualora l'operatore non sia presente al mercato entro i termini stabiliti dal precedente comma, il relativo posteggio viene assegnato per l'intera giornata lavorativa ai soggetti di cui all'Art.8
3. Gli operatori "spuntisti" devono presentarsi presso l'Ufficio preposto almeno mezz'ora prima dell'orario fissato per l'inizio delle vendite.

### Art.23 Sostituzione temporanea

Si considera occupato dal titolare della concessione anche il posteggio occupato per conto di questi da altre persone, secondo i criteri dell'Art.34 comma 6 della Legge Regionale n. 1/2000, e nel rispetto dei requisiti previsti dall'Art.5 del D.Lgs. 114/98, salvo il caso di sostituzione momentanea, per la quale può essere delegato anche un soggetto privo dei requisiti prescritti, purché socio, familiare coadiuvante o dipendente.

### Art.24 Scambio di posteggi

1. È consentito lo scambio dei posteggi e della relativa concessione, tra operatori consenzienti nell'ambito dello stesso mercato ed esclusivamente per posteggi localizzati nello stesso settore merceologico, previa comunicazione congiunta al Sindaco.
2. È consentito altresì, il cambio di posteggio con uno disponibile e non ancora comunicato alla Regione ai fini della pubblicazione dei bandi di concorso.

### Art.25 Coltivatori diretti e posteggi loro riservati

1. Nei mercati di cui all'Art. 9 del presente regolamento, sono individuati n. 6 posteggi riservati alla vendita dei prodotti ricavati dal proprio fondo (L. 59163).
2. I posteggi riservati di cui al comma 1, non possono essere utilizzati per la vendita di altri prodotti, pena la decadenza della concessione.

3. È motivo di decadenza della concessione, la perdita del requisito della qualità di coltivatore diretto, provato dalla certificazione rilasciata dal Sindaco del Comune in cui si trova il fondo.
4. I coltivatori diretti non assegnatari di posteggio possono fare richiesta di concessione temporanea e giornaliera limitatamente ai posteggi liberi loro riservati.
5. L'attività esercitata sul mercato dai soggetti di cui al presente articolo è soggetta alle norme del Decreto Legislativo 114/98, dei successivi regolamenti e del presente regolamento di mercato.

#### **Art.26 Pianta e ruolino del mercato**

Presso l'Ufficio del Commercio è tenuta la planimetria dell'area mercatale, nella quale devono essere indicati i dati di assegnazione di ogni concessione, il settore merceologico di appartenenza, la superficie del posteggio assegnato, la durata della concessione.

#### **Art.27 Divieti e caratteristiche delle attrezzature**

1. E' fatto divieto ai commercianti su area pubblica di attivare gruppi elettrogeni autonomi nonché di usufruire di corrente elettrica a mezzo di attacchi elettrici non conformi alle norme vigenti in materia.
2. Il tetto delle attrezzature non dovrà sporgere lateralmente oltre 50 cm. Dallo spazio assegnato.
3. In casi particolari, sentita la Commissione di mercato, potranno essere autorizzate sporgenze laterali superiori ai 50 cm. A condizione che siano ad un'altezza del suolo superiore a mt. 2,50.
4. Le merci devono essere esposte all'altezza minima dal suolo di cm. 50 e la parte inferiore della copertura deve essere ad almeno 2 mt. dal suolo.
5. Nel mercato è fatto divieto di usare qualsiasi tipo di apparecchio per l'amplificazione e diffusione dei suoni, fatta eccezione per i venditori di dischi, musicassette, radio, strumenti e articoli musicali che non devono comunque recare disturbo alle attività limitrofe.
6. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti e depositarli negli appositi contenitori
7. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da leggi, doveri e ragioni connessi all'esercizio dell'attività.

#### **Art.28 Mercati straordinari**

1. Per mercati straordinari si intendono le fiere-mercato, le sagre o le altre riunioni straordinarie di persone, che possono tenersi in occasioni di ricorrenze o festività.

#### **Art.29 Individuazione delle aree di mercato straordinario**

1. Il Comune, individuate le festività e ricorrenze che si svolgono nel corso dell'anno all'interno del territorio comunale, individua le aree pubbliche da destinare temporaneamente al commercio.
  - a) L'individuazione delle aree avviene tenendo in considerazione:
    - a) i vincoli e le limitazioni poste dalle vigenti leggi in materia; b) gli usi consolidati;

#### **Art.30 Modalità di assegnazione dei posteggi**

Il Sindaco, in occasioni di mercati straordinari, può rilasciare autorizzazioni temporanee per l'occupazione del suolo pubblico per il commercio.

### **TITOLO III - FIERE**

#### **Art.31 Definizione**

1. Per fiera si intende la manifestazione caratterizzata dall'afflusso nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.

#### **Art.32 Individuazione delle aree**

- I Nel Comune di Capaccio si tengono, con cadenza annuale ed in occasione di festività religiose locali o per la promozione e commercializzazione di prodotti tipici locali, le seguenti feste e/o sagre:

#### **Art.33 Assegnazione dei posteggi disponibili**

Le assegnazioni dei posteggi sono stabilite dal sindaco in base ai criteri stabiliti nel provvedimento d'istituzione.

## TITOLO IV – COMMERCIO ITINERANTE

### Art.34 Definizione

Per commercio itinerante si intende il commercio svolto da operatori in possesso di autorizzazione di tipo B, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. I 14/98 e dalla Legge Regionale 112000.

### Art.35 Zone interdette al commercio itinerante

1. Il commercio itinerante, fermo restando che la sosta degli autoveicoli deve essere in ogni caso effettuata compatibilmente con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale consentita su tutto il territorio comunale.
2. Presso la Polizia Municipale è tenuta a disposizione degli interessati una mappa del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate e quelle consentite al commercio itinerante.

### Art.36 Modalità di svolgimento del commercio itinerante

4. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, richiamate all'Art.25' del presente regolamento.
4. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
4. È consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente, e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo. È comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle, e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.
4. È fatto divieto di esercitare il commercio itinerante nelle aree mercatali, nelle aree adiacenti a quelle dove si svolge il mercato, intendendosi con aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a 500 m..

## TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

### Art.37 Rispetto della normativa igienico sanitaria

Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltreché dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia, dall'ordinanza del Ministero della Sanità del 26 giugno 1995, dal Decreto Legislativo 26 maggio 1997 n. 155 e dall'ordinanza del Ministero della Sanità del 2/312000, cui sono adeguati i regolamenti comunali d'igiene per le parti di competenza.

In relazione a quest'ultima, il Comune, o il soggetto gestore del mercato in sede propria, è tenuto ad assicurare, per ciò che attiene gli spazi comunali del mercato e dei relativi servizi, la funzionalità delle aree e, per quanto di competenza, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la potabilità dell'acqua fornita, la pulizia, la disinfezione e la disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.

### Art.38 Sanzioni

A carico dei trasgressori delle norme contenute nel presente regolamento, sono applicate le sanzioni amministrative previste dall'Art.29 del Decreto Legislativo 114/98.

### Art.39 Aggiornamenti del Regolamento

Le variazioni del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, sempreché disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento ma al mero aggiornamento, a cura dei competenti uffici comunali.

### Art.40 Modifiche al regolamento

1. Ogni modifica al presente regolamento dovrà essere fatta nei modi normative vigenti in materia di commercio su aree pubbliche.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, è fatto riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.



# COMUNE DI CAPACCIO

PROVINCIA DI SALERNO

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL C.C./G.M.

(Art. 53, 1° comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142).

OGGETTO: Dlgs 31-03-1998, n. 114 - L. R. 07-01-2000, n. 1 -  
Regolamento commercio su Arce Pubbliche -  
Approvazione -

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere:

*forare*

Data \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Istruttore dirett.  
PUB. AD. **LO PRESE**

### IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

Data \_\_\_\_\_


IL RESPONSABILE

### IL SEGRETARIO GENERALE

Sotto il profilo della legittimità esprime parere:

Data \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO



06/04

VI

Commissione Consulare

Opportunita' C.C. 28/6/04 - Regolamento  
Folterio - Commercio Area Pubbliche  
Stimolo interpretato di intervento per l'effetto  
di contributo e Regolamento Commercio sede  
fissa - Regolamento Circol - Regolamento  
Autoregolo - ... (7) provvedimento.

Processo  
- Meccaniche Prot. n. 15644 del 19/05/04 e sede  
avvocato le VI Commissione Consulare per  
di autone degli giapponesi di cui all'oggetto  
per il o.d.f. del Consiglio Consulare convocato  
per il 26 Giugno 2004.

L'anno due miliano, il giorno Ventisei  
del mese di Giugno, alle ore 11.00, aus  
presenti:

Cons. Paolo Grossi

Cons. Carlo Pasquale


Cons. Dante La Maccarella del numero legale,

la Commissione viene dichiarata deserta.

Letto confermato e sottoscritto

*[Signature]*  
*[Signature]*

IL SEGRETI. VERBALE  
*[Signature]*



VERBALE DELLA RIUNIONE CON LE ASSOCIAZIONI  
di categoria per il parere  
relativo allo strumento integrato  
di intervento per l'apparato distributivo.

L'ADDIO DUEMILAUND, IL GIORNO SEDICI  
DEL MESE di MARZO, NELLA SEDE COMUNALE  
del capoluogo, ALLE ORE 12,30  
SONO PRESENTI:

L'ASSESSORE AL COMMERCIO - NICOLA RAPANI

L'ASCOM - CONFCOMMERCIO - Sig. ALBERTO PANDOLFO

ASS. ECON. CAPACCESI - Sig. MATEO PEPE

- Sig. GIORDANO MOPURO

SEGRETARIO VERBALIZZANTE - S.p.R.A.  
GELSOMINA CERVO

PREMESSO

- CHE CON NOTA PROT. N. 5322 del 12/03/2001  
SONO STATE INVITATE LE ASSOCIAZIONI  
DEL COMMERCIO E <sup>dei</sup> CONSUMATORI PER IL  
PARERE CIRCA gli ATTI dello strumento  
integrato di intervento per l'apparato  
distributivo, da APPROVARE in Consiglio  
Comunale.

Gli ATTI CONSISTONO IN:



- REGOLAMENTO di POLIZIA URBANA
- REGOLAMENTO COMMERCIO SU AREE Pubbliche
- STRUMENTO INTEGRATO di INTERVENTO  
PER L'APPARATO di STRUTTURA del COMUNE  
di CAPACITA' E REGOLAMENTO PER IL  
COMMERCIO in SEDE FISSA.

I PRESENTI, VISIONATI gli ATTI  
PRELIMINARI del COMUNE dichiarano  
di TROVARE RISPARMIANTI alle ESPENZE  
del TERRITORIO E, quindi, esprimono  
- AVERE FAVOREVOLE CIRCA LA LORO ADOZIONE.

*[Handwritten signature]*  
Raffaele Allerte  
*[Handwritten initials]*

IL SEGRETARIO VERBALE  
*[Handwritten signature]*